

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **361/1990** (ECLI:IT:COST:1990:361)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **26/06/1990**; Decisione del **11/07/1990**

Deposito del **20/07/1990**; Pubblicazione in G. U. **08/08/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15926**

Atti decisi:

N. 361

ORDINANZA 11-20 LUGLIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 ottobre 1989 dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Guida Nunzio ed altri, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 15 novembre 1989 dal Tribunale di Ancona nel procedimento penale

a carico di Mancini Maurizio ed altri, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 3 novembre 1989 dalla Corte d'appello di Ancona nel procedimento penale a carico di Notari Cristiano ed altri, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 30 ottobre 1989 (Reg. ord. n. 214/90) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) nella parte in cui limita l'ammissibilità del giudizio abbreviato ai soli procedimenti nei quali non siano state compiute le formalità d'apertura del dibattimento di primo grado;

che analoghe questioni di legittimità costituzionale del sopracitato art. 247 nella parte in cui non consente l'applicabilità del giudizio abbreviato ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale nei quali siano già state compiute le formalità d'apertura del dibattimento ed ai procedimenti che alla medesima data si trovino in fase d'appello, sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., rispettivamente dal Tribunale di Ancona con ordinanza del 15 novembre 1989 (Reg. ord. n. 240/90) e dalla Corte d'Appello di Ancona con ordinanza del 3 novembre 1989 (Reg. ord. n. 271/90);

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate dal Tribunale di Napoli e dalla Corte d'Appello di Ancona siano dichiarate infondate e che la questione sollevata dal Tribunale di Ancona sia dichiarata inammissibile per mancanza di motivazione in ordine alla prospettata violazione dell'art. 25 Cost. e per il resto infondata;

Considerato che, per l'identità o analogia delle questioni sollevate, i giudizi possono essere riuniti;

che questa Corte, con la sentenza n. 277 del 1990, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) nella parte in cui limita l'ammissibilità del giudizio abbreviato ai procedimenti in corso alla data d'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale nei quali non siano state compiute le formalità d'apertura del dibattimento di primo grado;

che, in particolare, nella citata sentenza, la Corte ha fra l'altro sottolineato l'"inscindibile unità finalistica" della disposizione impugnata, osservando che la riduzione della pena in tanto è consentita in quanto è diretta a sollecitare la richiesta, da parte dell'imputato, dell'attivazione d'un istituto inteso ad assicurare la rapida definizione del maggior numero di processi; divenuto, invece, impossibile, con l'apertura del dibattimento, raggiungere le finalità che il legislatore si prefigge, diventa conseguentemente e razionalmente impossibile all'imputato realizzare il c.d. "diritto" alla riduzione della pena;

che, questo essendo lo scopo dell'istituto del giudizio abbreviato (esclusione della fase dibattimentale) è del tutto razionale che, per i procedimenti in corso all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, tale istituto sia reso applicabile soltanto quando il suo scopo sia interamente perseguibile;

che, la precitata sentenza ha altresì aggiunto che irrazionale sarebbe semmai l'applicabilità del giudizio abbreviato dopo l'apertura del dibattimento; giacché in tal caso i benefici concessi all'imputato non sarebbero più giustificati né dallo scopo (ormai impossibile) d'eliminare la fase dibattimentale né dal rischio assunto dall'imputato (il quale si troverebbe, invece, nella comoda situazione di decidere dopo che il pubblico ministero ha già offerto le sue prove e comunque dopo aver potuto valutare l'andamento del dibattimento stesso);

che, pertanto, non è produttore il confronto fra imputati per i quali il dibattimento sia stato o non sia stato ancora aperto, proprio perché si tratta di situazioni oggettivamente diverse;

che le ordinanze in esame non adducono profili o argomenti nuovi o comunque tali da poter indurre la Corte a modificare il proprio orientamento;

che, pertanto, le sollevate questioni di legittimità costituzionale vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dal Tribunale di Napoli, dal Tribunale di Ancona e dalla Corte d'Appello di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.